

Divisione Certificazione Prodotti

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)

tel. +39 0541 343030 - fax +39 0541 340638

Rev. 11

13/06/2025

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato	Approvato
9	16/11/2017	Modificato per: Ricepire rilievi di ACCREDIA della verifica di rinnovo dell'accREDITAMENTO PRD (<i>Osservazione 5/10 e Commento 6</i>): - Descrizione definizioni NC (<i>Allegato 6, p. 6.1</i>); - Uso del marchio (<i>p. 11.4</i>). Adeguare alla rev. 7 del RG-09 di ACCREDIA il marchio ACCREDIA sul certificato (<i>Allegato 3</i>).	Gruppo di Lavoro (FQ e addetti CP)	Il Direttore Tecnico Ing. G. Persano RQ Ing. M. Carlini	AD Dott. Arch. S.L. Giordano
10	24/09/2019	Modificato per: - introduzione cap. 16 Emissione del Certificato di prodotto per rivenditori di prodotti certificati da Istituto Giordano; - precisazione capitolo 13 - riservatezza e privacy; - aggiornamento della domanda di certificazione per adeguamento al regolamento Europeo 679/2016.	Gruppo di Lavoro (FQ e addetti CP)	Il Direttore Tecnico Ing. G. Persano RQ Ing. M. Carlini	AD Dott. Arch. S.L. Giordano
11	13/06/2025	Modificato per: - inserimento riferimento al REG-MARCHI (<i>cap. 11</i>); - aggiornamento generale terminologia; - aggiornamento allegati.	Gruppo di Lavoro (FQ e addetti CP)	Il Direttore Tecnico Dott. V. De Astis RQ Ing. M. Carlini	AD Dott. Arch. S.L. Giordano

Indice

PREMESSA.....	3
CAPITOLO 0 – DEFINIZIONI ED ACRONIMI.....	3
CAPITOLO 1 – GENERALITÀ.....	4
CAPITOLO 2 – RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E RELATIVA CONCESSIONE ALL’USO DEL MARCHIO.....	5
CAPITOLO 3 – VALIDITÀ DEL CERTIFICATO.....	9
CAPITOLO 4 – MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	9
CAPITOLO 5 – CONDIZIONI PER L’ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	11
CAPITOLO 6 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA.....	11
CAPITOLO 7 – MODIFICHE AI PRODOTTI.....	12
CAPITOLO 8 – MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO E DEI REGOLAMENTI.....	12
CAPITOLO 9 – SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE.....	13
CAPITOLO 10 – PUBBLICAZIONE DA PARTE ISTITUTO GIORDANO.....	15
CAPITOLO 11 – PUBBLICITÀ - USO DEL CERTIFICATO/MARCHIO ISTITUTO GIORDANO.....	15
CAPITOLO 12 – RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI.....	15
CAPITOLO 13 – RISERVATEZZA E PRIVACY.....	15
CAPITOLO 14 – RESPONSABILITÀ.....	15
CAPITOLO 15 – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	16
CAPITOLO 16 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PRODOTTO A RIVENDITORI DI PRODOTTI CERTIFICATI DA ISTITUTO GIORDANO.....	16
Allegato 1 – CONTENUTI DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ.....	18
Allegato 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO.....	19
Allegato 3 – CONTENUTI MINIMI DELLE REGOLE PARTICOLARI DI SCHEMA.....	20
Allegato 4 – DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RILIEVI.....	21

PREMESSA

Uno degli obiettivi primari di Istituto Giordano è quello di contribuire al miglioramento della qualità dei prodotti, processi e servizi attraverso la gestione di schemi di certificazione che rendano possibile, attraverso valutazioni e sorveglianze qualificate ed indipendenti, l'emissione dei relativi certificati di conformità.

A tal fine, Istituto Giordano, sulla base di orientamenti indicati dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità volti a determinare rigore operativo in tutte le sue fasi di intervento con regole e procedure stabilite, certifica prodotti, processi e servizi che rispondano a requisiti stabiliti in documenti contrattuali e/o regole particolari di schema di propria pubblicazione; tali REGOLE fanno riferimento a specifiche norme, documenti normativi, capitoli o altre specifiche.

Il presente documento è emesso sotto forma di regolamento e fa parte integrante del contratto di certificazione unitamente alle specifiche regole particolari di schema applicabili o documenti contrattuali, alle Condizioni generali di contratto per la certificazione (vedere cap. 15)¹ e al "Regolamento per l'uso del Marchio Istituto Giordano (REG-MARCHI)" nelle loro edizioni vigenti; tali documenti contengono una serie di prescrizioni che regolano il rapporto fra Istituto Giordano l'Organizzazione certificata per tutta la durata del contratto di certificazione.

Le prescrizioni contenute in questo regolamento fanno riferimento, interpretano e specificano le norme e i documenti richiamati nell'allegato 2.

Nel seguito del documento, per semplicità di esposizione, **col termine "prodotto" si intende riferirsi anche a processo e servizio.**

CAPITOLO 0 – DEFINIZIONI ED ACRONIMI

Definizioni

"**Schema di certificazione**": sistema di certificazione relativo a prodotti specificati, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, specifiche regole e procedure.

Nota: Lo schema di certificazione specifica le attività svolte dall'Istituto intese ad attestare la conformità dei prodotti. Lo Schema di certificazione deriva dai requisiti stabiliti in questo regolamento e da requisiti specifici di prodotto contenuti nelle relative REGOLE PARTICOLARI DI SCHEMA

"**Regole particolari di schema**": documento pubblicato dall'ISTITUTO GIORDANO che contiene i requisiti specifici per la certificazione di un determinato prodotto (*o processo o servizio*); tali requisiti possono fare riferimento ad uno specifico documento normativo. I contenuti minimi delle regole particolari di schema sono elencati in Allegato 3.

"**Documento normativo**": documento che specifica i requisiti cui deve rispondere un prodotto, processo o servizio; il documento può essere sotto varie forme quali: regola, norma, specifica tecnica, legge dello Stato, circolare Ministeriale, codice di buona pratica, disciplinare tecnico, ecc..

"**Certificazione di un prodotto**": atto mediante il quale un Ente terzo indipendente, ovvero un Organismo di certificazione di prodotto, dichiara (con l'emissione di un Certificato di Conformità) che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto è conforme ad uno o più documenti normativi.

"**Certificato di Conformità**": attestazione emessa da un Ente terzo indipendente, ovvero un Organismo di certificazione di prodotto, la quale dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto è conforme ad uno o più documenti normativi.

"**Marchio di ISTITUTO GIORDANO**": Marchio depositato, applicato conformemente al regolamento "REG-MARCHI", che indica, con sufficiente attendibilità, la costante conformità di un determinato prodotto a tutti i requisiti verificati per il rilascio del Certificato di Conformità e che la produzione del prodotto stesso è tenuta sotto controllo da ISTITUTO GIORDANO mediante audit, ispezioni ed accertamenti di sorveglianza secondo le disposizioni del presente regolamento.

"**Marchio**": si intende il Marchio Istituto Giordano e, quando applicabile, il Marchio Istituto Giordano associato al Marchio dell'Ente di accreditamento e/o di eventuali Terzi.

"**Dichiarazione di Conformità**": è la dichiarazione che l'Organizzazione emette sotto la sua esclusiva responsabilità, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, che attesta che un determinato prodotto è conforme ad uno specifico documento normativo di riferimento precisato nel Certificato di Conformità.

"**Organizzazione**": società, operatore, ditta, impresa, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione.

"**Richiedente**": è l'Organizzazione che richiede a ISTITUTO GIORDANO il rilascio del Certificato di Conformità.

Per ogni altro termine usato nel presente regolamento si applicano le definizioni delle Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, UNI CEI EN 45020, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI EN ISO 19011.

Acronimi

SGQ: Sistemi di Gestione per la Qualità

FPC: Sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica

GVI: Gruppo di audit (o Gruppo di Valutazione Incaricato)

RGVI: Responsabile del Gruppo di audit (o Gruppo di Valutazione Incaricato)

NC: Non Conformità

AC: Azioni Correttive

¹ Tali regolamenti e le Condizioni generali di contratto per la certificazione, nella loro edizione vigente, sono reperibili contattando ISTITUTO GIORDANO o consultando il sito web "www.giordano.it" - area "Certificazione")

AP: Azioni Preventive
CT: Comitato Tecnico
DdC: Dichiarazione di Conformità

CAPITOLO 1 – GENERALITÀ

1.1

Il presente regolamento illustra le procedure seguite da ISTITUTO GIORDANO per la certificazione di prodotti secondo lo schema che prevede di conferire all'Organizzazione il diritto di utilizzare il Marchio ISTITUTO GIORDANO per l'identificazione del prodotto medesimo.

La concessione all'uso del **Marchio** per un determinato prodotto è effettuata secondo uno schema che richiede la certificazione di conformità del prodotto stesso in accordo a norme nazionali, internazionali o ad altri documenti normativi di riferimento, secondo specifiche regole particolari di schema ISTITUTO GIORDANO.

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività di certificazione, ISTITUTO GIORDANO applica le proprie tariffe vigenti garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. ISTITUTO GIORDANO può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità.

1.2

Le attività di ISTITUTO GIORDANO contemplate nel presente regolamento si applicano a prodotti realizzati in serie destinati a vari settori merceologici.

1.3

L'ottenimento della certificazione di un prodotto viene evidenziata mediante l'apposizione sul prodotto stesso (o su suoi contenitori/imballi primari) del **Marchio** ISTITUTO GIORDANO (rif. [REG-MARCHI - Regolamento per l'utilizzo del Marchio ISTITUTO GIORDANO](#)).

1.4

La concessione dell'uso del **Marchio** per un determinato prodotto è contestuale al rilascio del Certificato di Conformità del prodotto stesso ai documenti normativi di riferimento. Tale Certificato è emesso a seguito del buon esito delle prove eseguite su campioni del prodotto stesso, sulla base dei documenti normativi di riferimento ed alla verifica che l'Organizzazione operi secondo un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) o un Sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) riconosciuto idoneo da ISTITUTO GIORDANO (ved. paragrafi 2.6.1 e 2.6.2). La validità nel tempo del Certificato di Conformità, **quindi della concessione all'uso del Marchio** ISTITUTO GIORDANO, è subordinata a soddisfacenti risultati di successivi controlli della produzione eseguiti da ISTITUTO GIORDANO con modalità stabilite nelle specifiche regole particolari di schema ed al mantenimento della idoneità del SGQ/FPC aziendale.

1.5

In relazione al tipo di prodotto ed al relativo processo di fabbricazione, ISTITUTO GIORDANO predispone, ove opportuno, apposite regole particolari di schema per precisare modalità e procedure applicabili per [il rilascio della certificazione e la concessione del suo Marchio](#) al prodotto stesso e per il relativo mantenimento.

1.6

L'Organizzazione deve prendere le misure necessarie affinché i tecnici di ISTITUTO GIORDANO possano eseguire gli accertamenti in tutta sicurezza indipendentemente dalla natura del servizio prestato dai tecnici stessi o da altre persone agenti per conto dello stesso. L'Organizzazione assume nei confronti dei suddetti tecnici ogni responsabilità che un datore di lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. Di norma, durante gli audit, i tecnici ISTITUTO GIORDANO devono essere costantemente accompagnati dal personale dell'Organizzazione.

1.7

Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, ISTITUTO GIORDANO non fornisce alle Organizzazioni servizi di consulenza.

1.8

L'Organismo garante delle certificazioni emesse da ISTITUTO GIORDANO (Organismo di accreditamento) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori alle verifiche effettuate da ISTITUTO GIORDANO allo scopo di accertare che le modalità di valuta-

zione adottate da ISTITUTO GIORDANO siano conformi alle norme per esso applicabili. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra ISTITUTO GIORDANO e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione si potrà procedere all'interruzione dell'iter certificativo o alla sospensione/revoca del Certificato, se già rilasciato all'Organizzazione.

CAPITOLO 2 – RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E RELATIVA CONCESSIONE ALL'USO DEL MARCHIO

2.1

Il Richiedente deve presentare a ISTITUTO GIORDANO domanda per ottenere il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto e relativa concessione dell'uso del Marchio per uno o più determinati prodotti.

In particolare, l'iter di riesame del contratto prevede quanto segue:

Il Richiedente deve comunicare a ISTITUTO GIORDANO, mediante questionario informativo:

- (a) nome ed indirizzo della sua sede;
- (b) stabilimento di produzione del prodotto o dei prodotti per i quali viene richiesta la certificazione di conformità e il relativo utilizzo del Marchio;
- (c) indirizzo e-mail e numeri di telefono e fax;
- (d) indicazione dell'eventuale certificazione del SGQ aziendale (norma ed Organismo di certificazione);
- (e) dati sulla struttura dell'organizzazione aziendale;
- (f) descrizione e denominazione commerciale del prodotto o dei prodotti oggetto di certificazione;
- (g) documento normativo di riferimento per ogni singolo prodotto.

Sulla base di tali indicazioni viene formulata da ISTITUTO GIORDANO, dopo un esame preliminare per verificare la completezza delle informazioni fornite, un'offerta economica.

Il Richiedente, in caso di accettazione dell'offerta economica inviata da ISTITUTO GIORDANO, formalizza la richiesta di rilascio del Certificato di Conformità e diritto d'uso del marchio, inviando a ISTITUTO GIORDANO lo specifico modulo debitamente compilato e sottoscritto.

Al ricevimento della richiesta, la stessa viene riesaminata da ISTITUTO GIORDANO per verificare che non vi siano incongruenze rispetto ai contenuti iniziali e viene trasmessa al Richiedente la conferma d'ordine.

In particolare, con la conferma d'ordine sono comunicati:

- il numero di riferimento della pratica;
- la notifica di inizio delle attività di certificazione;

e richiesti:

- certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di competenza con data non antecedente i 6 mesi (in alternativa autocertificazione, con atto notorio, della ragione sociale e degli indirizzi della sede legale e delle eventuali unità produttive, in alternativa estratto/copia di quanto compare nel sito www.reteimprese.it) o equivalente;
- la documentazione tecnica (fascicolo tecnico dei prodotti oggetto di certificazione);
- la documentazione del SGQ/FPC;
- eventuali richieste di informazioni/documentazioni integrative.

La comunicazione della composizione del Gruppo di Valutazione Incaricato (GVI) e l'eventuale laboratorio esterno utilizzato da ISTITUTO GIORDANO solitamente avviene dopo la conferma d'ordine e comunque preventivamente all'avvio delle prove (vedere paragrafo 2.5.2.7).

Il Richiedente potrà comunicare, in forma scritta, eventuali obiezioni in merito al GVI/laboratorio esterno incaricati fornendo le relative motivazioni; il GVI/laboratorio esterno saranno opportunamente cambiati se le motivazioni saranno giudicate, di comune accordo, legittime. Non ricevendo alcuna motivazione giustificata e scritta dal Richiedente, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della composizione del GVI/del laboratorio esterno, questi si intendono accettati.

Il Gruppo di Valutazione (GVI)/laboratorio esterno sono nominati ed incaricati secondo competenza in base alle funzioni e compiti da svolgere per il prodotto; lo stesso deve garantire al suo interno le competenze necessarie alle ispezioni/prove/verifiche da realizzare.

2.2

ISTITUTO GIORDANO può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione di prodotto in oggetto.

2.3

La documentazione allegata alla domanda viene valutata per verificarne la conformità alle disposizioni del presente regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto e relativa concessione all'uso del Marchio e delle regole particolari di schema/documentazione contrattuale dello specifico prodotto.

2.4

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informato il Richiedente e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate.

2.5

Gli accertamenti di prima certificazione da parte di ISTITUTO GIORDANO consistono in:

- (a) valutazione del SGQ/FPC adottato per il processo produttivo presso lo stabilimento di produzione interessato ed in particolare sulle modalità di fabbricazione e controllo;
- (b) verifiche e prove sul prodotto per il quale è richiesta la certificazione di conformità.

I suddetti accertamenti vengono effettuati seguendo quanto indicato nel seguito ed in accordo ad apposite procedure stabilite da ISTITUTO GIORDANO in dipendenza delle diverse tipologie/caratteristiche dei prodotti.

2.5.1 - Valutazione del Sistema di Gestione per la Qualità in produzione (SGQ)/di Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)

2.5.1.1

L'Organizzazione deve adottare nello stabilimento di produzione:

- un FPC secondo le specifiche disposizioni delle Regole particolari di schema/disposizioni applicabili di ISTITUTO GIORDANO, o
- un SGQ secondo la norma ISO 9001 che, per quanto riguarda il processo produttivo interessato, soddisfa le regole particolari di schema/disposizioni applicabili di ISTITUTO GIORDANO.

Nelle Regole particolari di schema/documenti contrattuali sono definiti, ove non specificato dalle norme di riferimento, i requisiti del controllo di produzione in fabbrica (FPC) ed eventuali requisiti supplementari del SGQ.

Dovranno essere date evidenze significative che il SGQ/FPC sia operativo per quanto riguarda gli aspetti relativi alla produzione dei prodotti oggetto di certificazione da almeno 3 (tre) mesi.

Il responsabile del Gruppo di audit (tecnici incaricati) invia ad ISTITUTO GIORDANO e al Richiedente la pianificazione dell'audit contenente, ove applicabile, le specifiche verifiche del FPC/SGQ e le eventuali prove/controlli da effettuare sul prodotto.

L'audit è effettuato secondo la pianificazione stabilita utilizzando la documentazione assegnata al Gruppo di audit e consiste in:

- una riunione iniziale con l'Organizzazione per concordare le modalità dell'audit stesso;
- una verifica presso l'Organizzazione, in particolare degli uffici, del/i sito/i produttivo/i, e, ove necessario, del/i siti di prelievo/deposito delle materie prime, nonché del/i laboratorio/i per verificare la conformità del SGQ/FPC alle norme di riferimento e alle regole particolari di schema applicabili;
- test/controlli sul prodotto effettuati presso l'Organizzazione richiedente stessa, eseguiti dal tecnico incaricato o dall'Organizzazione sotto la sua supervisione o in alternativa presso i laboratori di IG o eventuale laboratorio esterno. In questi ultimi casi il Gruppo di audit, o altro incaricato, effettua il prelievo del/dei campioni da sottoporre a prova (vedere paragrafo 2.5.2).
- una riunione finale per illustrare l'esito dell'audit.

2.5.1.2

Qualora il SGQ non sia certificato da ISTITUTO GIORDANO o da altro Organismo accreditato da un Ente di accreditamento di altro paese firmatario degli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento (MLA) dell'EA (European co-operation for Accreditation) o (MRA) dell'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), la valutazione del Sistema è di regola effettuata contestualmente agli accertamenti di cui al paragrafo 2.5.2. seguente.

2.5.2 - Verifiche e prove sul prodotto e sulle modalità di fabbricazione e controllo

2.5.2.1

Le specifiche e, se necessario, il progetto del prodotto per il quale è stata richiesta la certificazione di conformità devono essere sottoposti al preventivo esame di ISTITUTO GIORDANO per la verifica della conformità al documento normativo di riferimento.

2.5.2.2

L'Organizzazione deve presentare a ISTITUTO GIORDANO, per esame ed approvazione, i documenti che saranno giudicati rilevanti ai fini della valutazione delle procedure di fabbricazione dei prodotti.

In generale e per quanto applicabile, devono essere presentati a ISTITUTO GIORDANO i documenti sottoelencati nel numero di copie e nel dettaglio richiesti in ogni singolo caso. La lista seguente è riportata a titolo esemplificativo e verrà finalizzata con l'Organizzazione in funzione dello specifico prodotto da certificare:

- (a) Specifiche di progetto/produzione;
- (b) Disegni costruttivi/disciplinari di produzione;
- (c) Note di calcolo;
- (d) Piani di fabbricazione/trasformazione/preparazione;

- (e) Piani di controllo e di prova;
- (f) Piani della qualità;
- (g) Manuale del FPC/SGQ;
- (h) Eventuali rapporti di prova effettuati sul prodotto o su suoi componenti.

La rispondenza del prodotto e delle relative modalità di realizzazione e di controllo sarà verificata in occasione di un apposito audit iniziale presso lo stabilimento.

2.5.2.3

Campioni di ciascun prodotto devono essere sottoposti alle prove ed agli accertamenti ritenuti necessari al fine di verificare la completa conformità del prodotto stesso al documento normativo di riferimento.

Sui campioni devono, in particolare, essere eseguiti le prove e gli accertamenti richiesti dal documento normativo di riferimento e dalle regole particolari di schema/disposizioni di ISTITUTO GIORDANO applicabili, nel numero e con le modalità da esso stabilite.

2.5.2.4

Un dettagliato programma delle prove di tipo, qualora non sia già definito dalla normativa di riferimento, deve essere preparato dall'Organizzazione e sottoposto all'approvazione di ISTITUTO GIORDANO.

2.5.2.5

I campioni da sottoporre alle prove devono, di regola, essere prelevati, a scelta di ISTITUTO GIORDANO, dalla normale produzione.

2.5.2.6

Eventuali campioni, appositamente prodotti per le prove, devono essere costruiti/ottenuti con gli stessi mezzi e montati/composti (preparati, trasformati, ecc.) secondo le stesse modalità previste per la normale produzione. ISTITUTO GIORDANO si riserva di effettuare una sorveglianza durante la costruzione di detti campioni. Alcune prove, a giudizio di ISTITUTO GIORDANO, potranno essere successivamente ripetute su campioni prelevati dalla normale produzione e/o dal commercio (paragrafo 4.3) ai fini della conferma dei risultati ottenuti sui campioni prototipo.

Qualora determinati prodotti non possano essere realizzati a titolo prototipale per le necessarie prove, ISTITUTO GIORDANO potrà prendere in considerazione la possibilità di valutare la conformità del prodotto, per quanto riguarda gli aspetti connessi alle prove stesse, tramite verifiche di calcoli progettuali redatti da personale debitamente qualificato oppure tramite valutazioni oggettive documentate (ad es. prove di laboratorio rappresentative, ripetibili, riproducibili ed opportunamente validate).

2.5.2.7

Le prove dovranno essere eseguite (a spese dell'Organizzazione) presso:

- i laboratori di ISTITUTO GIORDANO;
- il laboratorio della stessa Organizzazione previo accertamento da parte di ISTITUTO GIORDANO che quest'ultimo sia competente per le prove previste; ISTITUTO GIORDANO può, inoltre, a proprio giudizio, partecipare alla sessione di prove con un tecnico incaricato per valutare la competenza e testimoniare la corretta esecuzione delle prove previste (Witness test);
- un laboratorio terzo accreditato ISO/IEC 17025 per le prove previste dallo schema di certificazione;
- un laboratorio terzo non accreditato ISO/IEC 17025 qualificato da ISTITUTO GIORDANO per le prove previste dallo schema di certificazione.

Qualora vengano effettuate delle prove presso un laboratorio esterno qualificato, ISTITUTO GIORDANO ne informa preventivamente l'Organizzazione, comunicando il nominativo di tale laboratorio. L'Organizzazione potrà comunicare, in forma scritta, eventuali obiezioni in merito al laboratorio che ISTITUTO GIORDANO intende utilizzare fornendo le relative motivazioni; il laboratorio sarà opportunamente cambiato se le motivazioni saranno giudicate, di comune accordo, legittime.

Non ricevendo alcuna motivazione giustificata e scritta dall'Organizzazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione del nominativo, il laboratorio si intende accettato.

Nel caso in cui l'Organizzazione richiedente la certificazione intenda avvalersi di propri laboratori interni oppure di altri laboratori diversi dall'Istituto per l'effettuazione del programma prove/analisi/esami di laboratorio, tali laboratori saranno preventivamente qualificati dall'Istituto secondo le procedure interne vigenti; scopo di tale qualifica è garantire l'idoneità del laboratorio stesso alla realizzazione delle prove in questione. L'Istituto può anche richiedere di presenziare con propri tecnici all'esecuzione delle prove presso il laboratorio del Richiedente o presso altro laboratorio diverso dall'Istituto.

2.5.2.8

Qualora le prove sul prodotto siano già state effettuate da ISTITUTO GIORDANO al fine del rilascio di un Certificato di Conformità/omologazione o di un rapporto di prova in qualità di Organismo autorizzato/notificato sulla base di un decreto emesso da un'amministrazione competente, ISTITUTO GIORDANO può decidere di non effettuare in tutto od in parte le suddette prove.

ISTITUTO GIORDANO si riserva altresì di valutare la validità di eventuali prove eseguite precedentemente in conformità con le norme previste dallo schema di certificazione e, per quanto applicabile, con le specifiche regole particolari di schema applicabili (stesso prodotto, stessa/e caratteristica/caratteristiche, metodo di prova, procedura di campionamento, ecc.).

2.6

a) Al termine degli accertamenti di cui sopra viene consegnato all'Organizzazione un rapporto di audit sul quale sono, tra l'altro, riportate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate. L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni in merito alle non conformità o ai rilievi espressi dai tecnici ISTITUTO GIORDANO su un apposito spazio del rapporto stesso.

Il contenuto di tale rapporto è successivamente verificato dalla competente funzione dell'ISTITUTO GIORDANO e, nel caso non vi appaia variazioni, confermato da essa tramite apposita comunicazione scritta all'Organizzazione; in caso contrario, le eventuali modifiche di contenuti vengono opportunamente segnalate e motivate.

b) Al termine delle prove/verifiche sui campioni di prodotto, il/i rapporto/i di prova è/sono verificato/i dalla competente funzione dell'ISTITUTO GIORDANO; al termine di tale attività viene inviata all'Organizzazione la conferma dei risultati di prova tramite apposita comunicazione scritta, alla quale sono, tra l'altro, allegati le eventuali non conformità riscontrate sul prodotto relativamente ai risultati delle attività di prova.

Le comunicazioni di conferma del rapporto di audit e dei rapporti di prova possono essere effettuate, ove praticabile, contestualmente con una unica conferma.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di audit e delle eventuali non conformità riscontrate sul prodotto relativamente ai risultati delle attività di prova di cui sopra, deve proporre a ISTITUTO GIORDANO le necessarie correzioni ed azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione. Le proposte devono essere inviate all'ISTITUTO GIORDANO entro due settimane, mentre i tempi di attuazione delle correzioni e delle azioni correttive non devono eccedere i 3 (tre) mesi.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti è comunicata per iscritto da ISTITUTO GIORDANO all'Organizzazione. Per maggiori dettagli relativi alla gestione dei rilievi vedere l'allegato 4 "Definizione, classificazione rilievi e gestione dei rilievi".

2.7

La certificazione non può essere concessa finché le eventuali Non Conformità Maggiori ² non siano state adeguatamente rimosse e il GVI/ISTITUTO GIORDANO abbia accertato, con esito favorevole, tramite audit supplementare e/o prove supplementari e/o esame di evidenze documentali, la correzione/chiusura delle stesse. Analogo iter viene seguito nel caso di altri rilievi, la cui numerosità ed estensione, a giudizio del GVI/ISTITUTO GIORDANO, sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema di controllo della produzione e/o da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti. Per i rilievi classificati Non Conformità Minori ², la certificazione può essere concessa solo a seguito dell'approvazione da parte di GVI/ISTITUTO GIORDANO della proposta di trattamento e AC/AP formulata dall'Organizzazione.

Per i rilievi classificati come "Osservazioni/Raccomandazioni" ², l'Organizzazione non è obbligata a definire ed attuare eventuali trattamenti (correzioni) e/o azioni correttive/preventive. ISTITUTO GIORDANO si limita a verificare, nella successiva visita di sorveglianza, se e come l'Organizzazione ha preso in carico tali osservazioni.

Sarà inoltre cura del GVI, in sede del successivo audit, verificare la completa ed efficace chiusura di tutti i trattamenti e le azioni correttive/preventive attuate ed analizzare le osservazioni rilevate e la loro eventuale presa in carico.

Trascorso un periodo di 6 (sei) mesi senza conclusione positiva della valutazione, ISTITUTO GIORDANO può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione di ISTITUTO GIORDANO deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono, in casi particolari, essere variati su richiesta, motivata e scritta, dell'Organizzazione a insindacabile giudizio di ISTITUTO GIORDANO.

2.8

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa decisione da parte dell'apposito Comitato Tecnico (Funzione deliberante) di ISTITUTO GIORDANO viene rilasciato il Certificato di Conformità del prodotto (allegato 1). Il Comitato Tecnico approva anche la programmazione delle verifiche di mantenimento della certificazione.

ISTITUTO GIORDANO invia all'Organizzazione certificata la programmazione delle verifiche di mantenimento della certificazione contestualmente alla trasmissione del Certificato di Conformità del prodotto e del relativo Marchio.

2.9

Qualora un'Organizzazione, già in possesso di certificazione emessa da un Organismo diverso da ISTITUTO GIORDANO, presenti domanda (secondo quanto indicato al paragrafo 2.1) per il trasferimento della stessa, ISTITUTO GIORDANO, verificato che il Certificato sia in corso di validità e non sia sospeso con riferimento ai siti e allo scopo di certificazione, applica, per quanto pertinente, le indicazioni del documento IAF MD2 ³ e in particolare:

- verifica che l'oggetto di certificazione rientri nel proprio campo di attività di certificazione;
- definisce lo stadio del ciclo di certificazione;
- verifica la richiesta e riesamina le motivazioni alla base del trasferimento;
- effettua un esame documentale come riportato ai paragrafi 2.2 e 2.3 del presente regolamento;

² Vedere allegato 4 - DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RILIEVI

³ Il documento IAF MD2 è disponibile nel sito "http://www.iaf.nu"; l'Istituto, su specifica richiesta, ne fornisce copia all'Organizzazione.

- riesamina i rapporti di audit/valutazione/verifica/esame/prova condotti dall'Organismo di certificazione che ha rilasciato la certificazione precedente;
- accerta la validità e lo stato del Certificato, degli allegati, dei relativi supplementi e le modifiche/revisioni, unitamente alla documentazione tecnica, compresi i rapporti di prova e/o relazioni di valutazione emessi dal dall'Organismo di certificazione che ha rilasciato la certificazione precedente;
- esamina le evidenze delle azioni correttive intraprese al fine di risolvere le non conformità rilevate durante le verifiche precedenti e/o le evidenze della verifica della loro messa in atto da parte dell'Organismo di certificazione che aveva emesso il Certificato;
- riesamina gli eventuali reclami o segnalazioni pervenuti dai clienti e da altre parti interessate, comprese le amministrazioni competenti, ricevuti dall'Organizzazione inerenti al SGQ/FPC/progetto/prodotto pertinente la certificazione oggetto del trasferimento della certificazione e le relative azioni intraprese; riesamina inoltre gli eventuali obblighi di legge applicabili degli eventuali contenziosi su aspetti cogenti;
- effettua una visita di valutazione presso l'Organizzazione (sito produttivo del Fabbricante) ed eventuali prove/esami/verifiche il cui grado di estensione dipende dallo stato di conformità e di validità della certificazione rilasciata in precedenza.

La visita di valutazione presso l'Organizzazione (sito produttivo del Fabbricante) viene preferibilmente condotta in concomitanza del primo audit periodico utile di mantenimento/rinnovo del sistema (FPC/SGQ) e/o in accordo a richieste specifiche dell'Organizzazione, se ne ricorrono le condizioni.

Il contratto tra ISTITUTO GIORDANO e l'Organizzazione è gestito con le stesse modalità riportate in premessa e ai paragrafi 1.1, 2.1 e 15 del presente regolamento, in funzione dell'estensione dell'attività di verifica.

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata e previa decisione da parte del Comitato Tecnico (Funzione deliberante) viene rilasciata, per il prodotto oggetto di trasferimento, la certificazione come previsto nel presente regolamento.

In generale, per l'effettuazione delle prove/verifiche/esami/audit periodici di sorveglianza, si seguono i criteri stabiliti nel presente regolamento e nelle regole particolari di schema applicabili.

CAPITOLO 3 – VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

3.1

Salvo se diversamente indicato nei documenti normativi di riferimento, la certificazione non ha scadenza temporale e la sua validità è subordinata al rispetto dei criteri stabiliti al successivo capitolo 4.

I dettagli sulle verifiche da effettuare, nel caso sia previsto il rinnovo della certificazione, sono indicati nelle specifiche REGOLE PARTICOLARI DI SCHEMA/documentazione contrattuale.

CAPITOLO 4 – MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.1

Durante il periodo di validità del Certificato di Conformità, l'[Organizzazione certificata](#) si impegna a mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

Essa è pienamente responsabile della sostanziale corrispondenza del prodotto ai rispettivi campioni sottoposti alle prove di cui al paragrafo 2.5.2 (comprese, ovviamente, le eventuali modifiche apportate con l'approvazione di ISTITUTO GIORDANO, come indicato al capitolo 7).

4.2

Durante il periodo di validità, l'[Organizzazione certificata](#) deve effettuare sulla produzione tutte le prove prescritte dal documento normativo di riferimento secondo modalità e frequenza previamente concordate con ISTITUTO GIORDANO.

4.3

Durante il suddetto periodo, l'[Organizzazione certificata](#), se previsto dalle regole particolari/disposizioni di ISTITUTO GIORDANO, deve conservare, a disposizione dei tecnici dell'Istituto, il campione (o i campioni) che è stato sottoposto alle prove. ISTITUTO GIORDANO può autorizzare la vendita di questi campioni qualora venga conservata un'idonea documentazione relativa ad essi, atta a permettere, a giudizio di ISTITUTO GIORDANO stesso, in ogni momento e circostanza, la verifica della conformità della produzione di serie al campione od ai campioni sottoposti alle prove.

4.4

ISTITUTO GIORDANO effettua verifiche/prove/audit di sorveglianza, come indicato nei seguenti paragrafi, sia sul FPC/SGQ che sulla produzione e comunica all'[Organizzazione certificata](#) i risultati dei suoi accertamenti con le modalità già indicate al paragrafo 2.6. I controlli periodici sul FPC/SGQ vengono effettuati in accordo con le regole particolari di schema/disposizioni applicabili di ISTITUTO GIORDANO e, ove applicabile, in accordo al "Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione" di ISTITUTO GIORDANO. Qualora il SGQ sia certificato da altro Organismo di certificazione accreditato viene verificato che la relativa certificazione sia in regolare corso di validità.

I controlli sulla produzione vengono effettuati, a giudizio di ISTITUTO GIORDANO, mediante prove su campioni del prodotto prelevati dalla linea di produzione, sia allo stato finito che semilavorato, dal magazzino o, se del caso, dal commercio; a tale scopo l'[Organizzazione certificata](#) deve autorizzare ISTITUTO GIORDANO al prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione della sorveglianza suddetta.

Nel corso delle suddette operazioni di controllo verrà anche verificato il corretto utilizzo del [Marchio](#) (rif. REG-MARCHI - [Regolamento per l'utilizzo del Marchio ISTITUTO GIORDANO](#)).

4.5

Le verifiche/prove/audit periodici di sorveglianza devono essere effettuati secondo i tempi e le modalità indicati nelle specifiche regole particolari di schema/documenti contrattuali applicabili.

Le date di esecuzione degli audit di sorveglianza sono concordate con l'[Organizzazione certificata](#) con adeguato anticipo e ad essa ufficialmente confermate, di norma almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di ogni audit, tramite invio della relativa pianificazione.

Eventuali scostamenti oltre i limiti previsti, dovuti a giustificati motivi, devono essere concordati previamente con ISTITUTO GIORDANO e devono comunque essere recuperati al primo audit successivo.

4.6

La validità del Certificato è confermata a seguito dell'esito positivo dell'attività di sorveglianza.

4.7

La certificazione non può essere confermata finché le eventuali Non Conformità Maggiori ² non siano state adeguatamente rimosse e il GVI/ISTITUTO GIORDANO abbia accertato, con esito favorevole, tramite audit supplementare e/o prove supplementari e/o esame di evidenze documentali, la correzione/chiusura delle stesse e l'efficacia delle relative azioni correttive/preventive; analogo iter viene seguito nel caso di altri rilievi, la cui numerosità ed estensione, a giudizio del GVI/ISTITUTO GIORDANO sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del SGQ/sistema di controllo della produzione in fabbrica e/o da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti.

Per i rilievi classificati Non Conformità Minori ², la certificazione può essere confermata solo a seguito dell'approvazione da parte di GVI/ISTITUTO GIORDANO della proposta di trattamento e AC/AP formulata dall'Organizzazione. Per i rilievi classificati come "Osservazioni/Raccomandazioni" ², l'Organizzazione non è obbligata a definire ed attuare eventuali trattamenti (correzioni) e/o azioni correttive/preventive. L'ISTITUTO GIORDANO si limita a verificare nella successiva visita di sorveglianza se, e come, l'[Organizzazione certificata](#) ha preso in carico tali osservazioni.

Sarà inoltre cura del GVI, in sede del successivo audit, verificare la completa ed efficace chiusura di tutti i trattamenti e le azioni correttive/preventive attuate ed analizzare le osservazioni rilevate e la loro eventuale presa in carico.

Per maggiori dettagli relativi alla gestione dei rilievi vedere allegato 4 "Definizione, classificazione rilievi e gestione dei rilievi".

In presenza di non conformità maggiori o di altri rilievi, la cui numerosità a giudizio del Gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del SGQ/sistema di controllo della produzione e/o da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti, l'[Organizzazione certificata](#) è sottoposta a verifiche supplementari (visita e/o prove e/o esame di evidenze documentali) entro i tempi stabiliti da ISTITUTO GIORDANO, in relazione all'importanza delle non conformità stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine dell'audit/prove di sorveglianza.

Nel caso tali non conformità non siano risolte entro i tempi stabiliti ISTITUTO GIORDANO può sospendere la certificazione sino a che le non conformità stesse non siano state corrette. Se le non conformità non riguardano tutti i prodotti/siti certificati, l'ISTITUTO GIORDANO può procedere, a proprio giudizio, alla sospensione parziale della certificazione.

Tutte le spese relative ad eventuali audit/prove supplementari sono da considerarsi a carico dell'[Organizzazione certificata](#).

4.8

ISTITUTO GIORDANO si riserva, inoltre, il diritto, motivato per iscritto all'Organizzazione, di effettuare prove e/o audit e/o controlli supplementari; ciò può avvenire, ad esempio, per:

- necessità emerse in fase di rilascio del Certificato, o
- verificare l'attuazione e l'efficacia dei trattamenti (correzioni) delle non conformità e delle azioni correttive/preventive messe in atto dall'Organizzazione, o
- ai fini del ripristino della validità del Certificato a seguito di una sospensione, o
- a seguito di modifiche apportate dall'Organizzazione (o dal fabbricante) al prodotto e/o al FPC/SGQ e considerate rilevanti da ISTITUTO GIORDANO, o

- verifiche a seguito di segnalazioni o reclami ricevuti ritenuti particolarmente significativi, relativi alla rispondenza del prodotto certificato ai requisiti delle normative di riferimento, delle relative regole particolari di schema/documentazione contrattuale ed al presente regolamento.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, ISTITUTO GIORDANO può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

Tutte le spese relative alle eventuali verifiche supplementari sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione; fanno eccezione le verifiche supplementari a seguito segnalazioni o reclami che saranno a carico dell'Organizzazione solo nel caso gli stessi siano ritenuti giustificati da ISTITUTO GIORDANO.

4.9

L'[Organizzazione certificata](#) deve mantenere una registrazione degli eventuali reclami inerenti ai prodotti coperti dal [Certificato rilasciato](#) e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio e deve mantenerle a disposizione dei tecnici ISTITUTO GIORDANO.

4.10

Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui sopra, deve essere assicurato ai tecnici ISTITUTO GIORDANO il libero accesso, anche senza o con breve preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali ed agli archivi dello stabilimento di produzione del prodotto certificato. I nominativi di tali tecnici verranno comunicati da ISTITUTO GIORDANO all'[Organizzazione certificata](#), la quale potrà fare obiezione sulla loro nomina, giustificandone i motivi in forma scritta. I tecnici saranno opportunamente cambiati se le motivazioni saranno giudicate, di comune accordo, legittime. Non ricevendo alcuna motivazione giustificata e scritta [dall'Organizzazione](#), entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione dei nominati, i tecnici si intendono accettati; nel caso in cui le verifiche siano eseguite senza preavviso o con breve preavviso è esclusa o limitata la possibilità di obiezione sui nominativi da parte [dell'Organizzazione](#).

CAPITOLO 5 – CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

5.1

L'[Organizzazione certificata](#) che desideri estendere la certificazione e il relativo uso del [Marchio](#) ISTITUTO GIORDANO ad altri prodotti fabbricati nello stesso stabilimento o per prodotti già certificati ma da realizzare in altro stabilimento, deve presentare apposita domanda scritta ad ISTITUTO GIORDANO. Ciò vale anche nel caso in cui si voglia ottenere la certificazione di un prodotto a fronte di un documento normativo diverso da quello per cui esso era stato già certificato.

5.2

ISTITUTO GIORDANO effettua gli accertamenti ritenuti necessari e, se i loro risultati sono soddisfacenti, rilascia l'estensione di certificazione richiesta emettendo, in accordo col cliente, una revisione del Certificato di Conformità o un nuovo Certificato.

CAPITOLO 6 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ [DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA](#)

6.1

L'[Organizzazione certificata](#) deve emettere, per ogni prodotto o lotto di prodotti su cui è posto il [Marchio](#) ISTITUTO GIORDANO, una dichiarazione di conformità sulla base di quanto previsto nelle regole particolari di schema/documenti contrattuali applicabili di ISTITUTO GIORDANO e almeno le seguenti indicazioni:

- Nome e indirizzo [dell'Organizzazione stessa](#);
- Dati caratteristici del prodotto;
- Numero del Certificato di Conformità;
- Documento normativo di riferimento del prodotto;
- Data di rilascio della dichiarazione stessa;
- Firma della persona autorizzata al rilascio.

6.2

Dai dati indicati sulla dichiarazione di conformità deve essere possibile risalire ai risultati delle prove sulle quali è basato il rilascio della dichiarazione stessa.

6.3

ISTITUTO GIORDANO può richiedere all'Organizzazione di tenere un registro contenente tutte le dichiarazioni di conformità emesse. Il suddetto registro verrà esaminato dai tecnici ISTITUTO GIORDANO in sede di audit.

Generalmente, detto registro verrà richiesto qualora vi sia la necessità di avere una rintracciabilità univoca del prodotto.

CAPITOLO 7 – MODIFICHE AI PRODOTTI**7.1**

L'Organizzazione certificata deve comunicare a ISTITUTO GIORDANO ogni modifica significativa che ha intenzione di apportare ad un prodotto per il quale ha ottenuto il Certificato di Conformità, agli impianti produttivi (compresa l'installazione di nuovi impianti produttivi), ai procedimenti di fabbricazione e di controllo (FPC) o al SGQ adottato nello stabilimento di produzione. ISTITUTO GIORDANO si impegna a comunicare le sue decisioni all'Organizzazione, per iscritto, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica delle modifiche proposte.

7.2

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del prodotto al documento normativo di riferimento, ISTITUTO GIORDANO può richiedere la ripetizione, totale o parziale, degli accertamenti iniziali di cui al capitolo 2.

7.3

A seguito di esito positivo dei suddetti accertamenti, ISTITUTO GIORDANO può estendere ai prodotti modificati la validità delle pertinenti certificazioni ed autorizzazioni all'uso del Marchio.

7.4

L'Organizzazione certificata non può utilizzare la certificazione e il Marchio ISTITUTO GIORDANO per i prodotti modificati finché non abbia ottenuto il benestare scritto da parte di ISTITUTO GIORDANO.

CAPITOLO 8 – MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO E DEI REGOLAMENTI**8.1**

ISTITUTO GIORDANO notificherà all'Organizzazione le modifiche eventualmente apportate ai documenti normativi ed ai propri regolamenti che siano applicabili ai prodotti oggetto della certificazione.

8.2

Considerate le implicazioni delle modifiche, in particolare quelle relative agli aspetti di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, e tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale una determinata Organizzazione od un determinato prodotto, ISTITUTO GIORDANO stabilirà la data entro cui i prodotti dovranno essere adeguati alla nuova normativa/regolamenti.

8.3

Entro la data stabilita dovranno essere effettuate, su un prototipo del prodotto e/o su campioni prelevati dalla produzione, gli accertamenti e le prove ritenuti necessari da ISTITUTO GIORDANO per verificare la conformità del prodotto alla nuova normativa/regolamenti. Potranno, inoltre, essere effettuati degli audit supplementari o estesi quelli di sorveglianza presso l'Organizzazione (o presso il fabbricante) eseguendo le verifiche ritenute necessarie per valutare la conformità del FPC/SGQ alla nuova normativa/regolamenti.

8.4

Ad esito positivo degli accertamenti, ISTITUTO GIORDANO rilascerà una revisione del Certificato di Conformità modificato come appropriato per citare la nuova normativa/regolamenti.

8.5

Qualora l'Organizzazione certificata non provveda entro il termine stabilito ad adeguare i prodotti e/o l'FPC/SGQ alla nuova normativa di riferimento/regolamenti o nel caso in cui i risultati delle prove/audit non siano soddisfacenti, verrà revocato il Certificato di Conformità e relativa concessione all'uso del Marchio sui prodotti interessati.

8.6

Nel caso in cui l'[Organizzazione certificata](#) intenda adottare nuove edizioni di documenti normativi di riferimento, ovvero, su propria iniziativa, la stessa deve darne notifica a ISTITUTO GIORDANO prima dell'applicazione alla fabbricazione dei prodotti; verrà poi seguita la procedura sopra descritta ma la data di adeguamento al nuovo documento potrà essere scelta dall'[Organizzazione](#) stessa.

CAPITOLO 9 – SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE**9.1**

La validità della certificazione rilasciata (e di conseguenza la relativa [concessione d'uso del Marchio](#)) può essere sospesa, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, nei seguenti casi:

- (a) nei casi previsti ai paragrafi 4.7 e 4.8;
- (b) le visite/prove/verifiche/esami di sorveglianza/supplementari evidenziano gravi carenze nei prodotti fabbricati o in fabbricazione e/o nel FPC/SGQ, ma che, a giudizio dell'Istituto, non siano comunque tali da comportare la revoca immediata della certificazione;
- (c) l'[Organizzazione certificata](#) non rispetta i termini fissati per la comunicazione dei trattamenti delle non conformità e delle azioni correttive/preventive;
- (d) l'[Organizzazione certificata](#) non rispetta quanto previsto e approvato dall'Istituto per l'attuazione della risoluzione delle non conformità e per l'attuazione delle azioni correttive/preventive;
- (e) in presenza di significative modifiche ai prodotti certificati e/o agli impianti produttivi e/o alle modalità di fabbricazione e controllo che non siano stati comunicati a ISTITUTO GIORDANO;
- (f) qualora l'[Organizzazione certificata](#) usi o pubblicizzi in modo improprio il [Marchio](#) e la certificazione ottenuta ed, in generale, abbia fatto un uso scorretto del [Marchio in base a quanto prescritto nel REG-MARCHI - Regolamento per l'utilizzo del Marchio ISTITUTO GIORDANO](#);
- (g) per rifiuto od ostacolo alle verifiche/prove/audit di sorveglianza/supplementari nei termini previsti;
- (h) l'[Organizzazione](#) rifiuta od ostacola la partecipazione alle eventuali verifiche ispettive di osservatori dell'Ente di accreditamento;
- (i) l'[Organizzazione certificata](#) non provvede ad adeguare il proprio prodotto/FPC/SGQ a nuove disposizioni/normative applicabili al prodotto/FPC/SGQ stesso e/o non ritenga o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite dall'Istituto (capitolo 8);
- (j) ISTITUTO GIORDANO modifica le regole del proprio schema certificativo e l'[Organizzazione certificata](#) si rifiuta di uniformarsi ai nuovi requisiti (capitolo 8);
- (k) l'[Organizzazione certificata](#) contravviene alle prescrizioni del presente regolamento o alle regole particolari di schema o alle normative applicabili al prodotto/FPC/SGQ o avanza formale richiesta in tal senso all'Istituto;
- (l) per morosità nei pagamenti dei servizi dell'ISTITUTO GIORDANO nei termini previsti dal contratto;
- (m) l'[Organizzazione](#) non gestisce correttamente i reclami;
- (n) riscontro di giustificati e gravi reclami/segnalazioni pervenuti a ISTITUTO GIORDANO;
- (o) l'[Organizzazione certificata](#) interrompe l'attività di produzione e fornitura dei prodotti o interrompe l'attuazione dell'FPC/SGQ per un periodo di tempo considerevole (in generale non superiore ai 12 (dodici) mesi);
- (p) in ogni altra circostanza che ISTITUTO GIORDANO, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità dei prodotti certificati.

L'[Organizzazione certificata](#) può inoltre richiedere a ISTITUTO GIORDANO, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi.

9.2

ISTITUTO GIORDANO notifica per iscritto la sospensione all'[Organizzazione certificata](#), tramite raccomandata A/R, posta certificata PEC o altro mezzo equivalente, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

ISTITUTO GIORDANO si riserva di rendere pubblica la sospensione, ad esempio, inserendo l'informazione sul proprio sito internet, nonché di comunicare il provvedimento di sospensione a terzi che ne facciano richiesta.

Se l'[Organizzazione certificata](#) soddisfa, nei limiti temporali indicati, le condizioni poste da ISTITUTO GIORDANO, la sospensione viene revocata (riattivazione della certificazione) dandone comunicazione all'[Organizzazione](#). In caso contrario, ISTITUTO GIORDANO procederà alla revoca della certificazione (Certificato di Conformità) o alla riduzione di essa in caso di sospensione parziale.

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa, mediante visita/prove/esami approfonditi che verifichino la rispondenza del prodotto/FPC/SGQ a tutti i requisiti della normativa di riferimento e dei regolamenti applicabili. Esso è notificato all'[Organizzazione certificata](#) e reso pubblicamente noto da ISTITUTO GIORDANO, ad esempio inserendo l'informazione sul proprio sito internet, se la notizia della sospensione era a suo tempo stata resa pubblica.

La sospensione della certificazione non può protrarsi in generale per un periodo superiore a 6 (sei) mesi.

9.3

Il mancato soddisfacimento, entro il termine prescritto, delle condizioni poste da ISTITUTO GIORDANO per la revoca della sospensione (riattivazione) della certificazione di cui al punto 9.2, causa la revoca del Certificato di Conformità e della concessione d'uso del Marchio ISTITUTO GIORDANO o la riduzione di esso nel caso di sospensione parziale.

L'Istituto, per motivi di particolare gravità e formalizzati per iscritto all'Organizzazione certificata tramite lettera raccomandata A/R, posta certificata PEC o altro mezzo equivalente, ha facoltà di annullare la certificazione (Certificato di Conformità) rilasciata e revocarla senza necessariamente procedere alla sospensione della stessa. Ciò può avvenire, ad esempio, quando:

- (a) si verifichino circostanze, quali quelle citate al punto 9.1 per la sospensione, che siano giudicate da ISTITUTO GIORDANO particolarmente gravi;
- (b) si presentano rilevanti non conformità del prodotto fabbricato/in fabbricazione e/o del FPC/SGQ rispetto alla documentazione tecnica sottoposta all'Istituto o rispetto ai requisiti normativi applicabili o rispetto alle prescrizioni del presente regolamento o alle regole particolari di schema;
- (c) le verifiche/prove/visite/esami di sorveglianza per il mantenimento della certificazione rivelano gravi e ripetitive carenze di natura sistematica;
- (d) siano intervenute modifiche alle normative e/o ai requisiti applicabili al prodotto/FPC/SGQ e l'Organizzazione certificata non ritenga o non sia in grado di adeguarsi e/o non ritenga o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite dall'Istituto (rif. capitolo 8);
- (e) Istituto Giordano modifica le regole del proprio schema certificativo e l'Organizzazione certificata si rifiuta di uniformarsi ai nuovi requisiti;
- (f) l'Organizzazione certificata è ripetutamente inadempiente in materia di corretta gestione dei reclami;
- (g) l'Organizzazione certificata interrompe l'attività di fabbricazione e fornitura del prodotto certificato o interrompe l'attuazione del FPC/SGQ menzionati nel Certificato di Conformità per un periodo di tempo considerevole (in generale dell'ordine di 12 (dodici) mesi);
- (h) l'Organizzazione certificata contravviene agli accordi stipulati con l'Istituto;
- (i) per morosità persistente nei pagamenti dei servizi di ISTITUTO GIORDANO nei termini previsti dal contratto;
- (j) l'Organizzazione certificata che usi o pubblicizzi ripetutamente e in modo improprio la certificazione e/o il Marchio come prescritto nel REG-MARCHI - Regolamento per l'utilizzo del Marchio ISTITUTO GIORDANO e non abbia preso successivamente in considerazione i provvedimenti richiesti da Istituto Giordano;
- (k) nel caso di rilievi riguardanti aspetti relativi alla sicurezza del prodotto o alla non rispondenza a regole cogenti applicabili;
- (l) qualora l'Organizzazione certificata non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da ISTITUTO GIORDANO in caso di modifica del contratto;
- (m) su formale richiesta dell'Organizzazione certificata (rinuncia alla certificazione - paragrafo 9.4), per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione. Nel caso di rinuncia parziale, l'Istituto riemetterà il Certificato di Conformità escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa;
- (n) per ogni altro serio motivo, a giudizio di ISTITUTO GIORDANO.

L'avvenuta revoca del Certificato di Conformità e della concessione all'uso del Marchio è notificata, tramite raccomandata A/R, posta certificata PEC o altro mezzo equivalente, all'Organizzazione certificata, escluso il caso in cui la richiesta sia stata avanzata dall'Organizzazione stessa.

ISTITUTO GIORDANO si riserva di rendere pubblica la revoca, ad esempio, inserendo l'informazione sul proprio sito internet, nonché comunicare il provvedimento di revoca a terzi che ne facciano richiesta.

Nella notifica di revoca sono riportate, se del caso, anche le azioni di salvaguardia stabilite caso per caso, che l'Organizzazione certificata deve intraprendere per i prodotti già in magazzino od in commercio.

L'Organizzazione certificata cui sia revocata la certificazione si impegna a non utilizzare più il Certificato ed il relativo Marchio ai fini previsti e deve:

- annotare sull'originale del Certificato di Conformità la scritta "Revocato" con relativa data;
- non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Certificato di Conformità;
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione revocata.

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

9.4

L'Organizzazione certificata può presentare a ISTITUTO GIORDANO richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione a causa della cessazione della loro produzione o per altri motivi.

Nel caso di rinuncia parziale, ISTITUTO GIORDANO riesamina i motivi adottati dall'Organizzazione certificata per la riduzione dello scopo del Certificato e riemette la certificazione escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa e prescrivendo, se del caso, anche le eventuali azioni che l'Organizzazione certificata stessa deve intraprendere per i prodotti già fabbricati (ad esempio, azioni sui prodotti a magazzino o in commercio).

Nel caso di rinuncia estesa a tutti i prodotti sotto certificazione, vale quanto riportato al precedente paragrafo.

9.5

Durante il periodo di sospensione od in caso di revoca, l'Organizzazione non deve più apporre il [Marchio](#) sui prodotti interessati (rif. [REG-MARCHI - Regolamento per l'utilizzo del Marchio ISTITUTO GIORDANO](#)). L'Organizzazione deve, inoltre, ottemperare agli altri eventuali provvedimenti stabiliti da ISTITUTO GIORDANO.

CAPITOLO 10 – PUBBLICAZIONE DA PARTE ISTITUTO GIORDANO

10.1

ISTITUTO GIORDANO emette e tiene aggiornato un elenco delle Organizzazioni e delle relative tipologie di prodotti da loro fabbricati che hanno ottenuto la certificazione di prodotto; tale elenco è pubblicato sul sito web di ISTITUTO GIORDANO.

Informazioni sulla validità del Certificato sono riportate nel suddetto elenco.

Tale elenco contiene:

- la ragione sociale dell'Organizzazione ed il suo indirizzo;
- elenco dei prodotti certificati e relativo documento normativo di riferimento;
- lo stato di validità del Certificato;
- l'eventuale data di scadenza del Certificato.

I dati di cui sopra sono anche forniti da ISTITUTO GIORDANO:

- all'Ente di accreditamento, in relazione allo stato e al tipo di accreditamento;
- ad altri terzi, comprese le amministrazioni pubbliche, che ne facciano richiesta;

CAPITOLO 11 – PUBBLICITÀ - USO DEL CERTIFICATO/MARCHIO ISTITUTO GIORDANO

Per l'uso del Certificato e del Marchio ISTITUTO GIORDANO e l'uso, se applicabile, del marchio dell'Ente di accreditamento congiuntamente a quello di ISTITUTO GIORDANO e l'uso del marchio di eventuali terzi, trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento [REG-MARCHI - Regolamento per l'utilizzo del Marchio ISTITUTO GIORDANO](#).

CAPITOLO 12 – RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione" nell'edizione in vigore.

CAPITOLO 13 – RISERVATEZZA E PRIVACY

ISTITUTO GIORDANO assicura che tutte le informazioni acquisite nel corso dell'attività certificativa sono trattate in maniera strettamente riservata. Fanno eccezione, ritenendosi già autorizzate, le eventuali informazioni fornite agli Enti di accreditamento nel corso delle loro regolari attività di verifica per l'accREDITAMENTO.

Per quanto non sopra specificato, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione" nell'edizione in vigore.

CAPITOLO 14 – RESPONSABILITÀ

Si applica quanto riportato nelle CGC e, inoltre, [l'Organizzazione certificata](#) è e rimane, in ogni caso, l'unica responsabile sia nei confronti dei suoi clienti, sia nei confronti dei consumatori e/o di terzi per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività ed alla produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo e smaltimento dei prodotti forniti ed alla rispondenza di tali prodotti a tutte le disposizioni normative, di legge e/o regolamentari comunque applicabili.

In tale contesto il rilascio ed il mantenimento della certificazione di prodotto non può mai costituire e comunque interpretarsi quale attestato o riconoscimento, da parte ISTITUTO GIORDANO, del rispetto di tale normativa da parte dell'[Organizzazione certificata](#).

CAPITOLO 15 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si applicano le condizioni contrattuali contenute nel documento di ISTITUTO GIORDANO “Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione” (CGC) nell’edizione in vigore.

CAPITOLO 16 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PRODOTTO A RIVENDITORI DI PRODOTTI CERTIFICATI DA ISTITUTO GIORDANO

16.1

Nel caso in cui l’intestatario di un Certificato di prodotto emesso da ISTITUTO GIORDANO autorizzi la commercializzazione di un prodotto oggetto di certificazione e l’utilizzo del relativo certificato a favore di un’altra Organizzazione (di seguito per comodità identificato con il termine “Rivenditore”), si procede con le modalità riportate nel seguito. Tali modalità integrano i criteri del presente regolamento per il rilascio di Certificato di prodotto a rivenditori di prodotti certificati da parte di ISTITUTO GIORDANO.

16.2

La domanda di certificazione deve essere sottoscritta dal “Rivenditore”.

Documentazione da fornire

Il “Rivenditore” deve fornire a ISTITUTO GIORDANO la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di competenza con data non antecedente i 6 (sei) mesi (in alternativa autocertificazione, con atto notorio, della ragione sociale e degli indirizzi della sede legale e delle eventuali unità produttive, in alternativa estratto/copia di quanto compare nel sito www.reteimprese.it) o equivalente;
- bozza della dichiarazione di conformità;
- dichiarazione di identità debitamente compilata, timbrata e firmata dal “Rivenditore” contenente i seguenti impegni:
 - a non apportare nessuna modifica al prodotto;
 - a gestire i reclami ricevuti sul prodotto e a darne pronta comunicazione al fabbricante titolare del Certificato di prodotto “Origine”;
 - a fornire corrispondenza tra i nomi commerciali definiti dal fabbricante e quelli definiti dal rivenditore;
 - e la seguente dichiarazione “Si dichiara che fra le ditte/società è esistente e vigente alla data della presente dichiarazione un contratto di collaborazione commerciale con vincoli reciproci e con durata a tutto il _____. Qualsiasi modifica di detto contratto, così come la risoluzione, revoca o disdetta dovrà essere comunicata a ISTITUTO GIORDANO.”
- copia degli eventuali documenti tecnici di accompagnamento per i prodotti commercializzati intestati al Rivenditore;
- eventuale codifica del sito produttivo da inserire nel Certificato di Prodotto;
- dichiarazione intestataria del Certificato di Prodotto “Origine” debitamente compilata, timbrata e firmata che contenga almeno le seguenti informazioni:
 - autorizzazione data al rivenditore a commercializzare con il proprio nome o Marchio commerciale il prodotto oggetto di Certificato di Prodotto “Origine” n. xxxx del xx/xx/xxxx;
 - corrispondenza tra i nomi commerciali definiti dal fabbricante e quelli definiti dal rivenditore;
 - impegno del fabbricante a comunicare al “Rivenditore”:
 - a) eventuali modifiche del Certificato di Prodotto “Origine” o alla sua validità;
 - b) eventuali modifiche apportate al prodotto e/o alle disposizioni interne applicate per mantenere la conformità del prodotto;
 - c) alla gestione di eventuali prodotti non conformi commercializzate dal rivenditore;
 - e la seguente dichiarazione “Si dichiara che fra le ditte/società è esistente e vigente alla data della presente dichiarazione un contratto di collaborazione commerciale con vincoli reciproci e con durata a tutto il _____. Qualsiasi modifica di detto contratto, così come la risoluzione, revoca o disdetta dovrà essere comunicata a Istituto Giordano.”

16.3

È ammesso, a giudizio dell’Istituto, di non eseguire la visita ispettiva presso il rivenditore salvo che alcune attività possano influire sulle caratteristiche certificate (es. magazzino, tracciabilità, gestione NC, ecc.) oppure che non ci siano informazioni/evidenze sufficienti a supporto.

A buon esito della verifica della documentazione sopra elencata (p.to 16.2), della documentazione dell’eventuale visita ispettiva e della gestione e positiva chiusura degli eventuali rilievi, la funzione competente dell’Istituto predispone la pratica completa di tutta la documentazione e la presenta al pertinente Comitato Tecnico per la verifica ai fini della decisione di certificazione.

A buon esito delle verifiche e approvazione della relativa proposta di certificazione (positiva decisione del CT), l’Istituto emette il Certificato di Conformità e lo rende disponibile nell’area riservata al download dei documenti/invia al rivenditore con apposita comunicazione.

16.4

La validità del Certificato del “Rivenditore” è subordinata alla validità del Certificato di Prodotto “Origine” intestato al fabbricante che realizza il prodotto.

16.5

Il Certificato di Prodotto che verrà emesso per i modelli commercializzati dal rivenditore:

- riporterà nella prima riga della sezione “Documenti tecnici di riferimento” il riferimento del Certificato di Prodotto “originario” del fabbricante e/o la documentazione tecnica di supporto del Certificato di Prodotto “Origine” ovvero dossier tecnico identificato con specifico numero di commessa.

Allegato 1 – CONTENUTI DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione, codice identificativo del certificato;
- ragione sociale e ubicazione della sede legale dell'organizzazione proprietaria del certificato;
- ubicazione di ogni unità produttiva (o codifica) coinvolta nel processo di fabbricazione del prodotto oggetto di certificazione;
- riferimenti a norme, documenti normativi, capitolati o altre specifiche di riferimento per la certificazione;
- regole particolari di schema;
- tipologia di prodotto e famiglia (ove applicabile);
- descrizione del prodotto;
- nome del prodotto oggetto di certificazione (nome commerciale e/o codifica);
- ove applicabile, riferimenti alle caratteristiche prestazionali e relativi riferimenti ai test/classification report
- qualora la certificazione sia sotto accreditamento, il marchio dell'Ente di accreditamento;
- ove applicabile, eventuali altri marchi di terzi;
- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza (ove applicabile);
- firma autorizzata dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato.

Nel caso in cui il certificato sia inerente solo ad una specifica fornitura o lotto di produzione di un prodotto, questo deve essere esplicitamente indicato nel certificato, la cui validità è pertanto limitata solo al lotto o alla fornitura indicata.

A discrezione di Istituto Giordano potrà essere riportata nel certificato qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile per chiarire il campo di applicazione, limitazioni, condizioni di validità e contenuto del certificato stesso.

(Informativo)

Allegato 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

2.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità: requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013 "Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto";
- UNI CEI ISO/IEC TR 17026:2016/EC1:2016 "Valutazione della conformità - Esempio di uno schema di certificazione per prodotti tangibili" (*Il rapporto tecnico fornisce un esempio di uno schema di certificazione di prodotto di tipo 5 per prodotti tangibili come descritto nella ISO/IEC 17067*).

Altre norme di interesse, in relazione ad attività specifiche comprese nella certificazione di prodotto (prove, ispezioni, valutazione di sistemi di gestione per la qualità), sono:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura";
- UNI EN ISO 19011:2018 "Linea guida per gli audit di sistemi di gestione";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti".

È inoltre rilevante la norma:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17011:2018 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità".

Tali norme forniscono indicazioni generali per le attività di certificazione di prodotto, soprattutto dal punto di vista organizzativo e gestionale, lasciando pressoché scoperti gli aspetti più propriamente tecnici (ancorché di carattere sistemico). Tali aspetti, che sono essenziali per l'efficacia della certificazione, dovrebbero formare oggetto delle cosiddette norme di "supporto" o di specifici documenti settoriali e sono già parzialmente trattati in alcune guide ISO/IEC ed in vari documenti applicativi (es. Guide EA/IAF/ILAC e IAF Mandatory documents).

2.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

Si tratta delle norme o documenti equivalenti che definiscono le caratteristiche costruttive e prestazionali dei prodotti oggetto di certificazione (requisiti), nonché i metodi di prova e misura per la verifica della conformità ai suddetti requisiti (ove applicabile). Come tali, sono caratteristiche di ciascun campo disciplinare e settore tecnologico ed economico.

In mancanza di veri e propri riferimenti normativi, l'Organismo di certificazione può elaborare requisiti propri; ciò richiede, tuttavia, il consenso di tutte le parti interessate ed implica la validazione delle scelte effettuate; ciò rappresenta certamente un ostacolo alla creazione di nuovi schemi di certificazione e si traduce, di fatto, in una limitata diffusione della cultura e della prassi della certificazione di prodotto nei settori scarsamente normati.

Allegato 3 – CONTENUTI MINIMI DELLE REGOLE PARTICOLARI DI SCHEMA

Secondo applicabilità, in relazione ai documenti normativi di riferimento, le regole particolari di schema devono illustrare i seguenti contenuti minimi.

1 - Identificazione del(i) prodotto(i)

- Tipologia, famiglia, caratteristiche e destinazione d'uso

2 - Requisiti per il rilascio della certificazione e della concessione all'uso del Marchio

- Prove iniziali di tipo (tipo di prove, numero, modalità, criteri di accettazione, campionamento)
- Verifiche sul sistema di gestione per la qualità SGQ/sistema di controllo della produzione in fabbrica FPC (requisiti, riferimenti normativi, eventuali requisiti supplementari)

3 - Requisiti del Controllo sulla produzione da parte dell'Organizzazione certificata

- Requisiti, prove e controlli sui prodotti nei processi di progettazione, approvvigionamento, realizzazione e controlli finali (tipo di prove e controlli, numero, modalità, criteri di accettazione, campionamento)

4 - Requisiti per il mantenimento della certificazione e della concessione all'uso del Marchio

- Verifiche periodiche sul SGQ/FPC (modalità e tempi)
- Prove periodiche/saltuarie di mantenimento (tipo di prove, numero, modalità, criteri di accettazione, campionamento)

5 - Dichiarazione di conformità dell'Organizzazione certificata (DdC)

- Fac-simile della "DdC"
- Disposizioni relative al "Registro delle DdC".

6 - Requisiti relativi al rinnovo della certificazione e della concessione all'uso del Marchio (ove applicabile)

- Verifiche sul prodotto (tipo di verifiche, numero, modalità, criteri di accettazione, campionamento)
- Verifiche sul SGQ/FPC.

Allegato 4 – DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RILIEVI

4.1 DEFINIZIONI

NON CONFORMITÀ MAGGIORI

Sono considerate Non Conformità Maggiori, a titolo di esempio e non esaustivo:

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme/documenti normativi di riferimento;
- la mancata conformità dei risultati delle prove/verifiche/accertamenti ai criteri stabiliti dalle norme/documenti normativi di riferimento;
- qualsiasi inosservanza o situazione che potrebbe provocare la messa sul mercato/consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle norme/normative/leggi per esso vigenti o che potrebbe determinare il mancato o ridotto utilizzo del prodotto per lo scopo cui è destinato;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente regolamento e/o delle regole particolari di schema;
- una inosservanza o una situazione che, in base al giudizio e all'esperienza del Gruppo di audit (GVI), potrebbe causare carenze nel prodotto o nel FPC/SGQ e/o ridurre materialmente la capacità del FPC/SGQ di assicurare prodotti conformi o processi controllati o causare la messa sul mercato/consegna di un prodotto non conforme;
- variazioni del prodotto/SGQ/FPC, delle linee di produzione, delle procedure di costruzione, dei materiali, dei componenti, delle sotto unità di prodotti certificati non autorizzate da ISTITUTO GIORDANO;
- un certo numero di Non Conformità Minori associato al medesimo requisito o aspetto potrebbero dar prova di una criticità sistemica e dunque costituire una Non Conformità Maggiore.

NON CONFORMITÀ MINORI

Sono considerate Non Conformità Minori, a titolo di esempio e non esaustivo:

- non conformità/situazione che, in base al giudizio e all'esperienza del GVI, non causa carenze sul prodotto tali da non assicurarne la conformità o non causa la messa sul mercato/consegna di un prodotto non conforme;
- non conformità/situazione che, in base al giudizio e all'esperienza del GVI, non causa significative carenze sul FPC/SGQ o sul sistema di controllo della qualità della linea di produzione tali da ridurre la sua capacità di assicurare prodotti conformi o processi controllati o causare la messa sul mercato/consegna di un prodotto non conforme;
- la parziale assenza di un elemento del FPC/SGQ a fronte della norma/normativa di riferimento applicabili (mancanza di applicazione e/o documentazione) che, sulla base di evidenze oggettive disponibili non influisce sulla conformità del prodotto/produzione;
- il mancato soddisfacimento di un requisito del cliente (implicito o contrattuale) che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, influisce in modo non significativo sulla conformità del prodotto;
- la mancata documentazione di un elemento del FPC/SGQ, a fronte della norma/normativa di riferimento, che viene comunque attuato;
- la presenza di errori occasionali.

OSSERVAZIONI

Sono considerate osservazioni i rilievi non rientranti nelle definizioni di non conformità e che costituiscono un possibile miglioramento dell'efficacia del SGQ/FPC o del prodotto e che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme/normative di riferimento applicabili al prodotto/sistema qualità/FPC. Ad esempio:

- ove non sia necessaria una rapida gestione dello scostamento rilevato;
- rilievi che, se non gestiti, potrebbero evolvere verso una non conformità;
- lievi discrepanze del sistema qualità rispetto alle normali prassi, senza il riscontro di evidenze negative;
- nel caso manchi uno dei tre punti fondamentali su cui si reggono le non conformità:
 - o requisito specificato;
 - o scostamento o mancanza di applicazione del requisito;
 - o evidenza oggettiva.

4.2 GESTIONE DEI RILIEVI

L'Organizzazione ha la responsabilità di definire e notificare a ISTITUTO GIORDANO i trattamenti (correzioni) delle non conformità e le azioni correttive/preventive che intende intraprendere e la relativa pianificazione per approvazione, sul modulo applicabile, e di attuarle entro i termini stabiliti in funzione della classe della specifica non conformità nel rispetto dei criteri riportati nella seguente tabella.

Le tempistiche di notifica e chiusura delle correzioni e/o delle AC/AP accettate e delle osservazioni, le eventuali verifiche di attuazione ed efficacia e le relative registrazioni seguono il seguente schema applicativo:

	TIPO VISITA (AUDIT)	DEFINIZIONE E NOTIFICA PROPOSTA ENTRO ⁽¹⁾	ATTUAZIONE E CHIUSURA ENTRO ⁽¹⁾	VERIFICA ATTUAZIONE ED EFFICACIA TRAMITE	REGISTRAZIONI
NC MAGGIORI o MINORI	Ogni Tipo	2 Settimane	3 Mesi	Audit Supplementare entro 3 mesi ⁽¹⁾ e/o Esame di Evidenze Documentali entro 3 mesi ⁽¹⁾ e Verifiche nel successivo audit di sorveglianza ⁽²⁾	Moduli applicabili
OSSERVAZIONI ⁽³⁾	Ogni Tipo	NO	NO	Successivo Audit di Sorveglianza ⁽²⁾	Moduli applicabili

Note:

- ⁽¹⁾ L'RGVI, nel rispetto delle indicazioni della tabella, definisce e formalizza le tempistiche, in funzione della specifica situazione rilevata e dell'influenza che probabilmente/verosimilmente la non conformità può avere sul prodotto e sull'efficacia dell'FPC/SGQ e sulla capacità dello stesso di assicurare prodotti conformi alle prescrizioni/requisiti applicabili.
- ⁽²⁾ La periodicità ed estensione delle sorveglianze è stabilita/confermata con la decisione del Comitato Tecnico (Funzione deliberante) per l'emissione del Certificato e comunicata/confermata all'Organizzazione contestualmente alla trasmissione del Certificato. La periodicità e l'estensione degli audit di sorveglianza possono essere modificati da ISTITUTO GIORDANO sulla base degli esiti delle valutazioni eseguite, tali modifiche, approvate/decise dal Comitato Tecnico (Funzione deliberante), sono comunicate all'Organizzazione. Il Comitato Tecnico (Funzione deliberante) decide anche gli audit supplementari e/o la richiesta di esaminare evidenze documentali.
- ⁽³⁾ L'RGVI raccomanda all'Organizzazione un'attenta analisi delle osservazioni presentate al fine di prevenire l'insorgere di non conformità e/o di migliorare l'attuale SGQ/FPC/processo/prodotto. Per i rilievi classificati come "Osservazioni", l'Organizzazione non è obbligata a definire ed attuare eventuali trattamenti (correzioni) e/o azioni correttive. ISTITUTO GIORDANO si limita a verificare, nel successivo audit di sorveglianza, se e come l'Organizzazione ha preso in carico tali osservazioni.